

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3682-A</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

*Seduta del 22 dicembre 1966*

### TESTO DEL GOVERNO

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

### TESTO DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI) (\*)

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le seguenti modificazioni.

(\*) Al fine di consentire un più agevole esame dell'intero provvedimento, le modifiche approvate dalla Commissione sono riportate nella forma di testo a fronte del decreto presentato dal Governo per la conversione.

Nella seduta del 2 febbraio 1967, l'Assemblea ha autorizzato il relatore Sammartino a riferire oralmente.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sono abrogati l'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, l'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, e tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con il presente decreto.

ART. 2.

Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto.

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per moduli di domanda o stampati relativi alle operazioni richieste.

ART. 3.

I diritti di cui al precedente articolo 2 sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con quello per il tesoro.

Parimenti mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato nell'apposito capitolo di cui al comma precedente, viene effettuato il pagamento dei diritti dovuto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le operazioni di sua competenza relative ai gas compressi ai sensi del regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930.

TESTO DELLE MODIFICAZIONI  
INTRODOTTE DALLA COMMISSIONE  
AL DECRETO-LEGGE

*Soppresso.*

ART. 1.

Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonché di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste.

ART. 2.

I diritti di cui al precedente articolo 1 unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto col Ministro del tesoro. Le imposte di bollo suddette sono mensilmente accreditate al conto corrente postale dell'ufficio bollo straordinario di Roma.

Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate

ART. 4.

Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dal 1° maggio 1966 è attribuito a titolo provvisorio e sino a quando non sarà emanata una diversa normativa, ed in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità a qualsiasi titolo percepibili a norma di particolari disposizioni, un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari agli otto decimi del prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì attribuito a titolo provvisorio e per lo stesso periodo indicato nel precedente comma, un assegno personale lordo pari al 20 per cento di quello di cui al detto precedente comma.

Al personale dell'Ispettorato per l'effettuazione delle operazioni di cui al precedente articolo 2 non spetta alcun diritto o indennità.

Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede operazioni tecniche o è addetto all'espletamento delle medesime.

I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 e sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato nonché sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

A partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze dei servizi e tenuto conto degli accertamenti relativi alle operazioni espletate,

le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'Ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo.

ART. 3.

Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è, altresì, attribuito un assegno personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, è del 20 per cento per il direttore generale e i direttori centrali, del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e per le tre qualifiche più elevate della carriera direttiva amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.

Al personale dell'Ispettorato, a decorrere dal 1° maggio 1966 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità comunque previsti da precedenti disposizioni, gli assegni di cui ai precedenti commi.

Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi servizi contabili e di ragioneria è attribuito, nella misura di due terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.

L'assegno mensile previsto dal primo comma è suscettibile, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'incremento annuale degli introiti rispetto a quello di sei miliardi e cinque-

dai singoli uffici periferici, in ciascun semestre e delle rispettive dotazioni di personale, può, con propri decreti, aumentare, nei confronti del personale degli uffici predetti, l'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 per cento nei limiti di una spesa annua di lire cinquecento milioni.

Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma.

## ART. 5.

In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con

cento milioni preso a base per la determinazione della tabella suddetta. A tal fine le frazioni di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unità.

L'assegno personale previsto dal secondo comma è riassorbibile in ragione della metà dell'incremento dell'assegno mensile come previsto nel precedente comma.

Al personale dell'Ispettorato, per l'effettuazione delle operazioni tecniche di cui al precedente articolo 1, non spetta alcun diritto o indennità.

Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede le operazioni tecniche di cui al precedente articolo 1 o è addetto all'espletamento delle medesime.

I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato, nonché sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

A partire dal 1° gennaio 1967, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, in relazione alle operazioni espletate da ogni categoria di personale dei singoli uffici periferici, può disporre, con proprio decreto, sentiti i rappresentanti dei sindacati, l'aumento dell'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire 600 milioni. Detti limiti sono suscettibili, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma.

L'aumento è corrisposto mensilmente per il 70 per cento del suo ammontare; la restante somma è corrisposta, invece, in una sola volta dopo la fine del semestre e dopo che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta del direttore dell'ufficio, abbia stabilito la somma da attribuire a ciascun impiegato in relazione alle prestazioni effettuate nel semestre stesso e nei limiti dell'aumento del 40 per cento previsto per l'assegno mensile. Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma.

## ART. 4.

In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 2,

decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — rubrica « Motorizzazione civile e trasporti in concessione » — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 2 per cento — per la erogazione di compensi a favore di categorie del personale appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato ed esperte in materia di motorizzazione cui venga eventualmente demandato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'espletamento degli esami per la patente di guida dei veicoli a motore. Le misure e le modalità per la erogazione dei compensi saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro e sentita l'Amministrazione di appartenenza di dette categorie di personale;

b) fino al 2 per cento — per le spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del personale di cui alla precedente lettera a), dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi assistenziali in favore del personale dell'Ispettorato stesso in servizio e in quiescenza e loro aventi causa. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per detti interventi previdenziali e assistenziali;

c) fino al 5 per cento — per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, pubblicazioni inerenti ai servizi dell'Ispettorato e per le spese relative alle gare, collaudi, magazzino, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti;

d) fino al 3 per cento — per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile.

con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — rubrica « Motorizzazione civile e trasporti in concessione » — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 4 per cento — per spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale dell'Ispettorato, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

b) fino al 7 per cento — per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzino, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

c) fino al 3 per cento — per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile.

## ART. 5.

Sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami per la patente di guida ad uso pubblico dei veicoli a motore, gli esami

per la patente di guida ad uso privato dei veicoli a motore delle categorie *D* ed *E*, nonché gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami di idoneità per insegnanti o istruttori di scuole guida;

3) le visite e prove degli autobus e dei complessi di veicoli, nonché di veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi;

4) le operazioni tecniche previste dalle tabelle III, IV, V e VI lettera *B*) annesse al presente decreto.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole appositi corsi di qualificazione svolti dall'Ispettorato medesimo:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera di concetto dell'Ispettorato muniti di titolo di studio di perito industriale o geometra o del diploma di maturità scientifica ed all'uopo abilitati come previsto dal precedente comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici;

3) le visite e prove di veicoli a motore e rimorchi, esclusi quelli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi, gli autobus e i complessi di veicoli;

4) l'accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri e macchine agricole;

5) la visita e prova di motoscafi e di imbarcazioni a motore e la verifica di motori;

6) la stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore;

7) l'esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore.

Possono essere effettuati da impiegati della carriera di concetto muniti di titolo di studio diverso da quelli previsti dal terzo comma

e da impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'uopo abilitati come previsto dal secondo comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile saranno stabilite le norme e le modalità per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento dei medesimi e per il conseguimento dell'abilitazione.

#### ART. 6.

I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalle tabelle II e V annesse alla legge 1° febbraio 1960, n. 26 sono rispettivamente aumentati di 2 unità nella qualifica di Ispettore aggiunto capo, di 8 unità nella qualifica di Ispettore aggiunto superiore, di 16 unità nella qualifica di Ispettore aggiunto e di 74 unità nelle qualifiche di Sotto ispettore di prima classe, di Sotto ispettore di seconda classe e di Aiuto ispettore, nonché di 50 unità nella qualifica di Operaio di prima categoria (specializzati).

#### ART. 6.

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato.

Con successiva legge saranno stabilite le norme per la destinazione da dare alle disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al precedente comma, fermo restando quanto disposto dal quinto comma del precedente articolo 4.

Fino a quando non sarà emanata la legge di cui al precedente comma, l'amministrazione delle disponibilità indicate nel comma stesso resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

#### ART. 7.

Sono abrogati l'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e l'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonché le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.

E istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente articolo 4.

La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 3, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.

La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 4, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione.

ART. 7.

All'onere derivante dal presente decreto si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

*Identico.*

TABELLE

TABELLE DEL DECRETO-LEGGE

TABELLA I.

CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE

	Tariffa
<i>a) Operazioni tecniche:</i>	
1) Esame per la patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A (articoli 85 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) . . . . .	150
2) Esame per le altre patenti di guida (articoli 85, 86 e 89) . . . . .	1.200
3) Esame di idoneità per insegnante o istruttore di scuola guida (articolo 84) . . . . .	1.200
<i>b) Operazioni tecnico-amministrative:</i>	
4) Sostituzione patente di guida militare o estera (articoli 94 e 98)	600
5) Conferma validità patente di guida (articolo 88) qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte dell'Ispettorato della motorizzazione civile . . . . .	300
6) Rilascio duplicati . . . . .	300
7) Operazioni di cui ai nn. 4, 5 e 6 qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A . . . . .	50

TABELLA II.

VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI

	Tariffa
<i>a) Operazioni tecniche:</i>	
1) Visita e prova di ciclomotori (articoli 55 e 62) . . . . .	600
2) Visita e prova degli altri veicoli a motore e rimorchi (articoli 54, 55, 56, 72, 74, 76) . . . . .	1.100
3) Accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri o su macchine agricole (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) . . . . .	600
<i>b) Operazioni tecnico-amministrative:</i>	
4) Rilascio documento di circolazione in base a dichiarazione di conformità ovvero per nuova immatricolazione o per cambiamento d'uso (articoli 53, 58, 59, 62, 72) . . . . .	600
5) Rilascio certificato internazionale di circolazione (articolo 99) . . . . .	600
6) Autorizzazione per circolazione di prova (articoli 63 e 74) . . . . .	600
7) Rilascio foglio di via (articoli 64 e 74) . . . . .	600
8) Autorizzazione per impiego di autobus di noleggio in servizio di linea e viceversa ovvero per trasporto eccezionale di persone su autocarri (articolo 57) . . . . .	600
9) Rilascio duplicati . . . . .	300
10) Operazioni di cui ai nn. 4, 5 e 6 qualora si tratti di ciclomotori . . . . .	300
11) Operazioni di cui al n. 9 qualora si tratti di ciclomotori . . . . .	150

MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA COMMISSIONE  
ALLE TABELLE DEL DECRETO-LEGGE

TABELLA I.

Al n. 2) prima dell'articolo « 85 » è aggiunto l'articolo « 80 ».

Il n. 7) è soppresso.

È aggiunta la seguente nota:

*N. B.* — Le tariffe di cui ai nn. 4), 5) e 6) non sono applicabili qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A.

TABELLA II.

Aggiungere la seguente nota:

*N. B.* — Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1) e 2) sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari.

TABELLA III.

VISITE E PROVE SPECIALI

Operazioni tecniche:	Tariffa
1) Visita e prova di ciclomotori costruiti in unico esemplare . . .	2.000
2) Visita e prova di altri veicoli costruiti in unico esemplare . . .	4.000
3) Visita e prova di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali . . . . .	16.000
4) Visita e prova di veicoli muniti di cisterna adibiti al trasporto merci pericolose e di quelli per il trasporto di materie radioattive	8.000

*N. B.* — Le operazioni sono previste dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA IV.

APPROVAZIONE DISPOSITIVI

a) Operazioni tecniche:	Tariffa
1) Vetri stratificati per parabrezza; silenziatori non adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; avvisatori acustici; catadiottri; proiettori; ganci ed occhioni di traino; impianti di frenatura . . .	16.000
2) Altri vetri; silenziatori adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; altri dispositivi . . . . .	8.000

*N. B.* — Le operazioni sono previste dall'articolo 78 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA V.

OMOLOGAZIONI

Operazioni tecniche:	Tariffa
1) Omologazione autoveicoli e trattrici agricole . . . . .	35.000
2) Omologazione motoveicoli . . . . .	25.000
3) Omologazione ciclomotori . . . . .	13.000
4) Omologazione rimorchi ed altre macchine agricole; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato; nuova omologazione a seguito di modifiche delle caratteristiche essenziali di veicolo già omologato . . . . .	16.000
5) Prove aggiuntive per:	
a) traino . . . . .	15.000
b) controllo al banco dei motori per ciclomotori . . . . .	5.000
c) controllo al banco di altri motori . . . . .	13.000

*N. B.* — Le operazioni sono previste dagli articoli 53, 72 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA III.

Aggiungere il seguente n. 5):

- 5) Visita e prova di dispositivi per alimentazione di veicoli a motore a gas compresso o liquefatto . . . . . 1.000

Nella stessa tabella la nota è sostituita dalla seguente:

*N. B.* — Le operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono previste dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Le tariffe relative a dette operazioni sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari. L'operazione di cui al n. 5) è prevista dall'articolo 351 di detto decreto.

TABELLA IV.

*Identica.*

TABELLA V.

*Identica.*

TABELLA VI.

NAVIGAZIONE INTERNA

	Tariffa
<i>A) Motoscafi e imbarcazioni a motore.</i>	
a) Operazioni tecniche:	
1) Visita e prova di motoscafi (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813) . . . . .	1.000
2) Visita e prova di imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12) . . . . .	500
3) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5, 12) . . . . .	500
4) Stazzatura motoscafi . . . . .	1.000
5) Stazzatura imbarcazioni a motore . . . . .	500
6) Esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 16, 18, 22) . . . . .	1.200
b) Operazioni tecnico-amministrative:	
7) Rinnovo documenti necessari per la navigazione (articolo 14) . . . . .	600
8) Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonché iscrizione o cancellazione delle ipoteche (articolo 250 del codice della navigazione: regio decreto 29 marzo 1942, n. 327); rilascio estratto matricolare o copia di un documento . . . . .	1.000
9) Rilascio duplicati . . . . .	300
<i>B) Navi e galleggianti.</i>	
a) Operazioni tecniche:	
1) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 del codice della navigazione; articolo 147 del regolamento navigazione interna: decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631):	
1-a) navi a propulsione meccanica sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	3.000
1-b) navi a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	5.000
1-c) navi a propulsione meccanica oltre 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	10.000
1-d) navi non a propulsione meccanica sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	2.000
1-e) navi non a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	3.000
1-f) navi non a propulsione meccanica oltre 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	6.000

TABELLA VI.

Alla lettera A) nn. 4 e 5) sono aggiunte le parole « (articolo 1) ».

Aggiungere la seguente nota:

*N. B.* — Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) sono comprensive del rilascio dei documenti per la navigazione, quando necessari. La tariffa relativa all'operazione di cui al n. 1) è comprensiva di quella per l'operazione di cui al n. 3).

*Identica.*

Segue TABELLA VI.

	Tariffa
2) Visita e prova di navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione; articoli 72 e da 75 a 77 del regolamento navigazione interna):	
2-a) navi a propulsione meccanica sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	2.000
2-b) navi a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	3.000
2-c) navi a propulsione meccanica oltre 100 tonnellate stazza lorda	5.000
2-d) navi non a propulsione meccanica sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	1.000
2-e) navi non a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	2.000
2-f) navi non a propulsione meccanica oltre 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	4.000
3) Stazzatura (articolo 138 del codice della navigazione):	
3-a) sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	2.000
3-b) oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	3.000
3-c) oltre 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	6.000
4) Esami per il conseguimento dei titoli professionali di conduttore o motorista di motoscafi, di fuochista abilitato e corrispondenti qualifiche di autorizzato (articolo 134 del codice della navigazione; articoli 52, 56, 57, 58, 61 del regolamento navigazione interna) . . . . .	1.200
5) Accertamento idoneità tecnica imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 del codice della navigazione; articolo 144 del regolamento navigazione interna) . . . . .	1.000
b) operazioni tecnico-amministrative:	
6) Rilascio o rinnovo dei documenti necessari per la navigazione (articoli 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione; articoli 70 e 74 del regolamento navigazione interna) . . . . .	600
7) Trascrizione nel registro delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 242 del codice della navigazione) . . . . .	1.000
8) Trascrizione nei registri delle navi e dei galleggianti di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonché iscrizione e cancellazione delle ipoteche (articolo 250 del codice della navigazione); rilascio estratto matricolare o copia di un documento . . . . .	1.000
9) Rilascio duplicati . . . . .	300

*Segue* TABELLA VI.

*Identica.*

TABELLA VII.

INDICE

QUALIFICA	Ex coeffi- ciente di stipendio	Direttore generale e direttore centrale	Carriera direttiva tecnica		Carriera direttiva ammini- strativa	Carriera di concetto	
			Sede centrale	Sedi perife- riche		Sede centrale e Sedi perife- riche	Sedi peri- feriche per gli abili- tati ad effettuare operazioni tecniche
Direttore generale . . . . .	900	275	—	—	—	—	—
Direttore centrale . . . . .	900	260	—	—	—	—	—
Ispettore generale . . . . .	670	—	260	320	185	—	—
Ispettore capo . . . . .	500	—	340	420	235	160	220
Ispettore aggiunto capo ed equi- parati . . . . .							
Ispettore principale . . . . .	402	—	410	510	270	190	265
Ispettore aggiunto superiore . . . . .							
Ispettore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	325	—	490	615	310	225	315
Ispettore aggiunto . . . . .							
Ispettore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	271	—	570	715	340	260	370
Sotto ispettore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .							
Ispettore di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	229	—	—	—	370	290	420
Sotto ispettore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .							
Aiuto ispettore . . . . .	202	—	—	—	—	315	465

TABELLA VII.

INDICE

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Direttore generale e direttore centrale	Carriera direttiva tecnica		Carriera direttiva amministrativa		Carriera di concetto	
			Sede centrale	Sedi periferiche	Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche	Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche
Direttore generale . . . . .	900	300	—	—	—	—	—	—
Direttore centrale . . . . .	900	260	—	—	—	—	—	—
Ispettore generale . . . . .	670	—	260	320	260	320	—	—
Ispettore capo . . . . .	500	—	340	420	300	380	160	220
Ispettore aggiunto capo ed equiparati . . . . .								
Ispettore principale . . . . .	402	—	410	510	310	410	190	265
Ispettore aggiunto superiore . . . . .								
Ispettore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	325	—	490	615	310	435	225	315
Ispettore aggiunto . . . . .								
Ispettore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	271	—	570	715	340	490	260	370
Sotto ispettore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .								
Ispettore di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	229	—	—	—	370	545	290	420
Sotto ispettore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .								
Aiuto ispettore . . . . .	202	—	—	—	—	—	315	465

Segue TABELLA VII.

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Salariati		Non di ruolo
				Sedi centrali e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli addetti alle operazioni tecniche	
Aiutante superiore o assistente superiore ed equiparati . . . . .	325	195	—	—	—	—
Archivista capo o aiutante capo o assistente capo ed equiparati . . . . .	271	225	—	—	—	—
Primo archivista o aiutante principale o assistente principale ed equiparati . . . . .	229	260	—	—	—	—
Archivista o dattilografo di 1ª classe o aiutante o primo assistente . . . . .	202	290	—	—	—	—
Applicato o dattilografo di 2ª classe o aiutante o assistente ed equiparati . . . . .	180	305	—	—	—	—
Applicato aggiunto o dattilografo aggiunto o aiutante aggiunto o assistente aggiunto . . . . .	157	335	—	—	—	—
Commesso . . . . .	173	—	235	—	—	—
Usciere capo . . . . .	159	—	245	—	—	—
Usciere . . . . .	151	—	250	—	—	—
Inserviente . . . . .	142	—	255	—	—	—
Capi operai . . . . .	193	—	—	215	320	—
Prima categoria (specializzati) . . . . .	167	—	—	240	360	—
Seconda categoria (qualificati) . . . . .	157	—	—	250	375	—
Terza categoria (comuni) . . . . .	151	—	—	250	380	—
Quarta categoria (manovali) . . . . .	148	—	—	250	380	—
Avventizio o giornaliero o diurnista II categoria . . . . .	155	—	—	—	—	330
Avventizio o giornaliero o diurnista III categoria . . . . .	144	—	—	—	—	300
Avventizio o giornaliero o diurnista IV categoria . . . . .	136	—	—	—	—	265

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA VII.

QUALIFICA	Ex coeffi- ciente di stipendio	Carriera esecutiva		Carriera ausiliaria	Salariati		Non di ruolo
		Sede centrale e sedi perife- riche	Sedi perife- riche per gli abili- tati ad ef- fettuare operazioni tecniche		Sedi centrali e Sedi perife- riche	Sedi perife- riche per gli addetti alle operazioni tecniche	
Aiutante superiore o assistente su- periore ed equiparati . . . . .	325	195	270	—	—	—	—
Archivista capo o aiutante capo o assistente capo ed equiparati . . . . .	271	225	315	—	—	—	—
Primo archivista o aiutante prin- cipale o assistente principale ed equiparati . . . . .	229	260	370	—	—	—	—
Archivista o dattilografo di 1 <sup>a</sup> clas- se o primo aiutante o primo as- sistente . . . . .	202	290	415	—	—	—	—
Applicato o dattilografo di 2 <sup>a</sup> clas- se o aiutante o assistente ed equiparati . . . . .	180	305	435	—	—	—	—
Applicato aggiunto o dattilografo aggiunto o aiutante aggiunto o assistente aggiunto . . . . .	157	335	495	—	—	—	—
Commesso . . . . .	173	—	—	235	—	—	—
Usciere capo . . . . .	159	—	—	245	—	—	—
Usciere . . . . .	151	—	—	250	—	—	—
Inserviente . . . . .	142	—	—	255	—	—	—
Capi operai . . . . .	193	—	—	—	215	320	—
Prima categoria (specializzati) . . . . .	167	—	—	—	240	360	—
Seconda categoria (qualificati) . . . . .	157	—	—	—	250	375	—
Terza categoria (comuni) . . . . .	151	—	—	—	250	380	—
Quarta categoria (manovali) . . . . .	148	—	—	—	250	380	—
Avventizio o giornaliero o diurni- sta di II categoria . . . . .	155	—	—	—	—	—	330
Avventizio o giornaliero o diurni- sta di III categoria . . . . .	144	—	—	—	—	—	300
Avventizio o giornaliero o diurni- sta di IV categoria . . . . .	136	—	—	—	—	—	265